

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE DALE TESE

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno 23 (ventitre) del mese di Aprile alle ore 20.15 si è riunita in seconda convocazione presso la sede in ARZIGNANO (VI) via Ghisa, l'Assemblea Straordinaria per discutere e deliberare sul seguente O.d.G:

- 1) Modifiche allo Statuto dell'Associazione per adeguamento ed iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore
- 2) Varie ed eventuali

Assume la presidenza la signora Lara Zanvettore, Presidente in carica dell'Associazione, la quale chiama a svolgere le funzioni di segretario dell'Assemblea la signora Schlager Norma

Il Presidente

Constatata

La regolarità della convocazione effettuata mediante avviso indicante il luogo, l'ora e il giorno della riunione e l'O.d.G, avviso spedito a tutti i soci mediante whatsapp e affisso presso la sede sociale ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto

Dichiara

Essere presenti numero soci 19 anche per delega, per un totale di aventi diritto di voto di 19 Soci.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente relaziona l'Assemblea in merito alla necessità di modificare ed integrare lo Statuto vigente, coordinandolo con la normativa del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), al fine di poter iscrivere l'Associazione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore e continuare ad usufruire dei vantaggi fiscali che la legge riconosce agli E.T.S.

- 1) Si passa quindi alla lettura dello Statuto modificato come da documento allegato al verbale.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente:

- Vota (all'unanimità : con numero voti favorevoli 19 e contrari 0 Astenuti 0) e approva le modifiche allo Statuto come da documento allegato.
- 2) Vaie ed eventuali :
Si reintegra, fino a nuova scadenza, l'organo Direttivo con la nomina di Nuovi consiglieri
- Vota (all'unanimità : con numero voti favorevoli 19 e contrari 0 Astenuti 0) e approva la nomina dei nuovi consiglieri che accettano la carica :
 - ZUFFELLATO CARLO
 - BIANCHETTI ELENA
 - CHINOTTO CRISTIAN
 - CHINOTTO REBECCA
 - BOLCATO DANIELE
 - CARLOTTO SIMONE

Null'altro essendoci da deliberare l'Assemblea viene chiusa alle ore 21.45

Il Presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario

Il Presidente

il Segretario

Lara Zanvettore *Angiola Maria*

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Vicenza
Ufficio Territoriale di Valdagno



Registrato il 08.05.2024

Al n. 271 Serie 3

TASSE LIQUIDATE EURO 200,00

IL FUNZIONARIO (*)

Angiola Maria

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

Ministero dell'Economia e delle Finanze
genzia entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
01004355 000033F2 WOLQX001
00070989 03/05/2024 17:51:26
4578-00088 FBC720CFEC8CFCCD
IDENTIFICATIVO : 01220273481144
0 1 22 027348 111 4

Ministero dell'Economia e delle Finanze
genzia entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
01004355 000033F2 WOLQX001
00070990 03/05/2024 17:51:32
4578-00088 93268F079CC39121
IDENTIFICATIVO : 01220273481103
0 1 22 027348 110 3

Ministero dell'Economia e delle Finanze
genzia entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
01004355 000033F2 WOLQX001
00070991 03/05/2024 17:51:38
4578-00088 747A168FA5D4357E
IDENTIFICATIVO : 01220273481099
0 1 22 027348 109 9

Ministero dell'Economia e delle Finanze
genzia entrate
MARCA DA BOLLO
€9,60
NOVE/60
00034630 00010905 W1G0V001
00015755 09/05/2024 09:16:41
4578-00010 A7867319A30A9460
IDENTIFICATIVO : 0121006754222
0 1 22 100675 422 2

genzia entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI VICENZA
Ufficio territoriale di Valdagno

REGISTRO
AL N. 274
TASSE LIQUIDATE EURO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "DALE TESE" ETS

ART. 1 – COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – ADESIONE

1.1.E' costituita ai sensi del Dlg. 3/07/2017 n. 117 e s.m.i., c.d. Codice del Terzo Settore, l'associazione culturale senza scopo di lucro denominata "Associazione DALE TESE E.T.S.", d'ora in avanti Associazione, con sede legale nel comune di Arzignano (VI).

1.2.A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri Enti del terzo Settore" del registro Unico nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione della stessa l'acronimo E.T.S.

1.3.L'Associazione potrà istituire, con delibera dell'Assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative, nonché sezioni locali.

1.4.La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

1.5.La durata dell'Associazione è illimitata.

1.6.L'Associazione potrà affiliarsi ad uno degli Enti di Promozione Sociale di carattere nazionale presenti nel territorio dello Stato italiano e riconosciuti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ART. 2 – FINALITA' E SCOPO

2.1 L'Associazione esercita in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel rispetto delle leggi vigenti e nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione, in particolare attività di:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2.2. Ai fini dello svolgimento delle Attività di interesse generale individuate nel precedente punto 2.1. l'Associazione, a titolo esemplificativo, pone in essere le seguenti attività:

- promuovere ogni tipo di attività culturale, ricreativa, sociale tendente alla valorizzazione della cultura e della civiltà nazionale ed europea.
- promuovere movimenti, comitati e gruppi anche con altra sigla distintiva, miranti a realizzare gli scopi in ambiti volta per volta determinabili e coerenti con le finalità e scopo dell'Associazione
- cooperare con tutte le organizzazioni e le istituzioni non necessariamente aventi scopi analoghi.
- organizzare: incontri, convegni, feste, dibattiti, stampare, distribuire, porre in vendita libri e pubblicazioni, produrre, acquistare, distribuire, proiettare filmati, registrazioni ed ogni altro tipo di riproduzione visiva o sonora;
- organizzare od offrire il patrocinio a gare, incontri, tornei sportivi e in generale esplicitare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati;
- promuovere e/o organizzare attività di formazione: corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e ricerca;
- promuovere e/o organizzare attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, di siti internet, di pubblicazione di atti di convegni, di mostre, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- organizzare feste e attività commerciali, coerenti agli scopi associativi.



2.3 L'associazione può svolgere altresì attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

2.4 L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il: CONSIGLIO DIRETTIVO

ART 3 – RACCOLTA FONDI

3.1. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 4 – VOLONTARIATO

4.1. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale.

4.2. L'Associazione assicura i volontari di cui si avvale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4.3. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

4.4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 5 – SOCI

5.1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione coloro che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto e ne condividono lo spirito e gli ideali.

5.2. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

5.3. I soci si distinguono in:

- Soci fondatori i quali costituiscono l'Associazione

- Soci ordinari: persone fisiche o giuridiche o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, che partecipano alla vita dell'associazione e che hanno diritto di voto nell'assemblea dei soci.

- Soci sostenitori: persone fisiche o giuridiche o enti che, con la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, sostengono l'associazione e lo sviluppo dei suoi fini senza partecipare alla vita dell'associazione e senza diritto di voto nell'assemblea dei soci.

5.4. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione, essa non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale

Art. 6 REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

6.1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

6.2. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

6.3. A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

6.4. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

6.5. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.



[Handwritten signature]

6.6. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

6.7 Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

6.8. All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art 7. DIRITTI DEI SOCI

7.1 I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

7.2. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione.

7.3 I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art 8. DOVERI DEI SOCI

8.1. I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto previsto al punto 7.3;

c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

ART. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

9.1 La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

9.2. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

9.3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

9.4. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo scritto;
- b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- c) inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

9.5. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.

9.6. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo, controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

9.7. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato

istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

9.8. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

9.9. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

9.10. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 10 – PATRIMONIO

10.1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni immobili e mobili;
- Contributi;
- Donazioni e lasciti;
- Rimborsi;
- Attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- Ogni altro tipo di entrate.

10.2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

10.3. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall'assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.

10.4 L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del codice del Terzo settore.

10.5. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

10.6 Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

10.7. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art 11 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

11.1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

11.2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

11.3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

11.4. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

11.5. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

11.6. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

11.7. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa

Art 12- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

12.1 Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- L'Organo di Controllo (facoltativo)
- Il Collegio dei Probiviri (facoltativo)

Art. 13- L'ASSEMBLEA DEI SOCI



13.1. L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti i soci ordinari, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

13.2. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale

13.3. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

13.4 Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.

13.5. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.

13.6. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di tre soci.

13.7. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

13.8. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assmblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza

13.9. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es. comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, whatsapp, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente

13.10. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

13.11. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.

13.12. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

13.13. Delle delibere assembleari viene data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 14 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

14.1. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- c) approva i regolamenti interni;

- d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- e) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- f) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- g) delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;
- h) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;
- i) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
- k) può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

14.2. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione, la sua trasformazione, fusione o scissione.

Art. 15- IL CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 5 (CINQUE) ed un massimo di 9 (NOVE) eletti fra i soci.

15.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

15.3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art 16 - ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

16.1. Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente dall'assemblea degli associati.

16.2. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in

cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

16.3. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.

16.4. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

16.5. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

16.6. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo

17 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

17.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail, whatsapp, o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

17.2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

17.3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

17.4. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione

17.5. Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

18 -COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

18.1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:

- a) il Presidente;
- b) uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);

18.2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

18.3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b) dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
- c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- h) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
- k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

m) stabilire le quote annuali delle varie categorie di soci.

Art. 19 – IL PRESIDENTE

19.1. Il Presidente dura in carica 3 anni ed è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

19.2. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.

19.3. Ha i seguenti compiti e poteri:

a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

b) convocare l'Assemblea dei Soci;

c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti;

e) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

f) può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie previa approvazione del consiglio direttivo

19.4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

19.5. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

20 – ORGANO DI CONTROLLO

20.1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

20.2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

20.3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.



20.4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

20.5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

20.6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

20.7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

21 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

21.1. È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei Probiviri.

21.2. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

21.3. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 6, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 9 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

21.4. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.

21.5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

21.6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.

21.7. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 22 - ESTINZIONE - SCIOGLIMENTO e DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

22.1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria validamente costituita ai sensi del precedente art. 13

22.2. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del successivo punto 22.2.

22.2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 23 - GRATUITA' DELLE CARICHE

23.1. Tutte le cariche elettive sono gratuite

23.2 Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate

Art. 24 - NORMA DI RINVIO

24.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile

ART. 25 - NORMA TRANSITORIA

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione DALE TESE di ARZIGNANO (VI).

Luogo e data ARZIGNANO - 23/04/2024

Il Presidente

Laura Zanette

Il Segretario

Allegro Nore

